

Decreto federale sul finanziamento della garanzia dei tracciati per le tratte rinviate della NFTA

del 1° giugno 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 196 numero 3 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 16 del decreto del 4 ottobre 1991² sul transito alpino;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 2004³,

decreta:

Art. 1

Per finanziare la garanzia dei tracciati per le tratte rinviate della NFTA è autorizzato un credito di 15 milioni di franchi dal Fondo per grandi progetti ferroviari.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 28 febbraio 2005

La presidente: Thérèse Meyer
Il segretario: Christophe Thomann

Consiglio degli Stati, 1° giugno 2005

Il presidente: Bruno Frick
Il segretario: Christoph Lanz

1 RS 101
2 RS 742.104
3 FF 2004 4529

